

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2025
37/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1327^a riunione dell'11 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 671/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 671/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/eel come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 332/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 164/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 472/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 115/2024/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 122/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 295/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2024, 390/2024/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 13 novembre 2020, n. 19/2020 (di seguito: determinazione 19/2020-DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022-DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022 (di seguito: determinazione 8/2022-DIEU);
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 20 ottobre 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione 2/2023 – DINE)
- la determinazione del Direttore Infrastrutture Energia 11 giugno 2024, n. 3/2024 (di seguito: determinazione 3/2024 – DINE).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME (di seguito: TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019), recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la deliberazione 237/2018/R/EEL (agli articoli da 3, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto per l'anno 2019 e dei parametri tariffari in regime parametrico;
- il comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di capitale possa essere aggiornata annualmente tenendo conto di un fattore correttivo *g* attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di determinati eventi eccezionali;
- l'articolo 3bis della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce nel dettaglio quali costi possano essere ammessi al riconoscimento tramite il fattore correttivo *g* ed i criteri per la quantificazione di tali costi;
- la determina n. 3/2024 – DINE ha definito le modalità di presentazione delle istanze di attivazione del fattore correttivo *g* relative agli investimenti sostenuti nel periodo 2017-2022;
- in caso di accoglimento dell'istanza, gli investimenti di cui al precedente alinea vengono inclusi nelle determinazioni tariffarie in coerenza con le disposizioni previste dal comma 5.2 lettera b) del TIT 2016-2019;
- l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, per l'anno 2019, venga definita una tariffa di transizione come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale ("tariffa d'impresa") e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
- il comma 6.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, a partire dall'anno 2018, la tariffa d'impresa sia aggiornata annualmente per la quota parte dei costi operativi con le modalità di aggiornamento di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 e per la quota parte a copertura dei costi di capitale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con deliberazione 671/2018/R/EEL, il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 è stato accertato nella misura dello 0,85% per le tariffe relative all'anno 2019;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, di cui al comma 11.2 del TIT 2016-2019, fissato con deliberazione 654/2015/R/EEL è pari per il servizio di distribuzione al 1,9%;
- con deliberazione 671/2018/R/EEL il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0,60% per le tariffe relative all'anno 2019;
- il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2019 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 20%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
- in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della sopra citata deliberazione prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 del TIME a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS) e MIS(RAV) delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 del TIME 2016-2019;
- con riferimento ai costi di capitale, il comma 7.2 della sopra citata deliberazione prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;
- la determina 8/2022-DIEU (articolo 1) ha rilevato un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti pari al 2%;
- l'articolo 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 del TIME 2016-2019.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT 2016-2019 prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici; e che, a tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche "RAB EE" e "Volumi di servizio erogati";
- ai sensi del comma 4.3 del TIT 2016-2019, la mancata comunicazione di tali informazioni prevede, per le imprese ammesse al regime parametrico, l'utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza sulla base di criteri definiti con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in tal senso, la determina 8/2022-DIEU Allegato A definisce i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico che devono essere utilizzati nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al valore della variabile densità rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le imprese distributrici che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi, possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- a tal fine, la determinazione 4/2022-DIEU descrive le modalità e le tempistiche di gestione delle istanze.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT 2016-2019, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- alla data del 1 gennaio 2019 sono risultate attive n. 93 imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico;
- con la deliberazione 116/2022/R/EEL l'Autorità ha accertato che la Società Cooperativa Elettrica Gomion (id ARERA 1533, di seguito: Gomion) è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria fino alla data del 31 dicembre 2019, mentre dalla data del 1 gennaio 2020 ha rinunciato al rilascio della concessione di distribuzione; pertanto, in esito ai suddetti accertamenti, saranno completate le attività istruttorie necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento degli investimenti ammessi tramite il fattore correttivo *g* di cui al comma 3*bis* della deliberazione 237/2018/R/EEL, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze per il periodo 2017-2022;
- le istanze presentate da tre imprese sono state rigettate in quanto non conformi ai requisiti richiesti;
- le istanze di due imprese, pur essendo accoglibili, riguardano investimenti entrati in esercizio a partire dall'anno 2019 e dall'anno 2021 e pertanto non producono effetti tariffari nelle determinazioni oggetto del presente provvedimento;
- l'istanza presentata dall'impresa A.S.S.M. S.p.A. – TOLENTINO (id ARERA 1392) relativa ad investimenti entrati in esercizio nell'anno 2017 è risultata ammissibile e, pertanto, produce effetti a partire dalla determinazione tariffaria oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 164/2023/R/EEL, l’Autorità dispone di un avvalimento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica;
- ai sensi dell’articolo 3 della suddetta deliberazione 164/2023/R/EEL, la Cassa ha provveduto ad inviare nel mese di novembre 2024 e nel mese di gennaio 2025 alle imprese apposita comunicazione recante gli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019;
- alcune imprese hanno avviato interlocuzioni con la Cassa, che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i dati utilizzati e la metodologia utilizzata al fine della determinazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2019;
- con comunicazione del 3 febbraio 2025 (prot. Arera 6868) la Cassa ha comunicato agli Uffici dell’Autorità gli esiti delle suddette attività istruttorie.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 472/2023/R/EEL ha previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per gli anni dal 2019 al 2023 per le imprese distributrici in regime tariffario parametrico;
- la determinazione 2/2023-DINE ha dato disposizioni in materia di perequazione generale per il periodo di regolazione 2018-2023 per le imprese in regime parametrico;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono, per le imprese *de quo*, il completamento della quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per l’anno tariffario 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019 e per il servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 lettera a) e b) del TIME 2016-2019, relative all’anno 2019, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- nelle more della conclusione delle relative istruttorie, rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento nei confronti dell’impresa Società Cooperativa elettrica Gomion (id ARERA 1533).

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 31 maggio 2025, provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento all'anno 2019, per le imprese oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disciplinato dal TIT 2016-2019 e dal TIME 2016-2019 e dalle determinazioni 19/2020-DIEU e 2/2023- DINE

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2019 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2019, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a) e b) e c) del TIME 2016-2019 riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda a regolare i saldi di perequazione relativi all'anno 2019 entro il 31 maggio 2025;
4. di trasmettere a Cassa per i servizi energetici ambientali il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini